

COMUNE DI DOLO

Provincia di Venezia

✉ 30031, Via Cairoli n.39 ☎ 041.5121911 📠 041.410665

💻 www.comune.dolo.ve.it

✉ vicesegretario@comune.dolo.ve.it

Settore I – Affari Generali

Servizio Affari Generali

Responsabile: dott.ssa Ilaria Morelli

VERTENZA COMUNE DI DOLO / [REDACTED] + ALTRI

via Stradona – Carrezioi in Sambruson di Dolo

DUPLICE CONTENZIOSO

INNANZI IL T.A.R. PER IL VENETO E IL CONSIGLIO DI STATO

CONTENZIOSO I (difensore dell'ente avvocato Alfredo Bianchini):

PRIMO GRADO (T.A.R. per il Veneto) – anni 1998 / 2005

1. Con ordinanza sindacale del 15.01.1998, n. 1048, il Sindaco, a seguito di accertamento compiuto dalla Polizia Municipale, emette ORDINANZA DI SOSPENSIONE DI OGNI ATTIVITA' ex L.47/85 e L.R. 61/85 nei confronti di diversi soggetti, in quanto gli stessi risultavano avere realizzato opere costituenti abuso edilizio (recinzioni, fabbricati in legno e metallo, etc.) su alcuni mappali ubicati in Sambruson di Dolo (via Carrezioi – via Stradona) urbanisticamente definiti, a sensi dell'allora vigente PRG, come 'zona agricola'. I mappali erano stati peraltro oggetto di frazionamento e successiva compravendita.
2. Con ordinanza sindacale del 14.03.1998, n. 1088, il Sindaco disponeva ancora l'IMMEDIATA INTERRUZIONE DELLE OPERE IN CORSO, IL DIVIETO DI DISPORRE DEI SUOLI E DELLE OPERE STESSE, LA TRASCRIZIONE DELL'ORDINANZA STESSA NEI REGISTRI IMMOBILIARI.
3. Con un primo scritto del 12.05.1998 l'avvocato Alfredo Bianchini, incaricato della stesura di un parere sul caso, evidenziava la correttezza della strada intrapresa dall'Amministrazione segnalando che all'ordinanza di sospensione sarebbe dovuta seguire 'quella di demolizione e acquisizione dei lotti, a meno che non intervengano iniziative concrete e immediate di ripristino da parte dei privati'.
4. Il 12 e 13.05.1998 i privati [REDACTED] impugnano innanzi il T.A.R. per il veneto le ordinanze sindacali, chiedendo l'annullamento dei provvedimenti stessi (senza chiedere, tuttavia, contestualmente la sospensione cautelare delle medesime). Il difensore incaricato, con un'unica eccezione [REDACTED], è l'avvocato Raffaele Bucci.
5. Il 9.07.1998 il Comune di Dolo si costituisce in giudizio affidando l'incarico di difesa dell'ente all'avvocato Alfredo Bianchini (db. N. 282 del 9.07.1998).
6. Il 21.06.2005 l'avvocato Raffaele Bucci, del tutto tardivamente, deposita al T.A.R. un'istanza cautelare con motivi aggiunti, chiedendo la sospensione delle due ordinanze del 1998.
7. Con sentenze n. 2834 e 2835 del luglio 2005 il T.A.R. per il Veneto rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio in favore del Comune di Dolo (complessivamente euro 10.000 più accessori di legge).

8. L'avvocato Bianchini, pur avendo comunicato in data 19.07.2005 di avere predisposto gli atti di precetto per il recupero delle suddette somme (IL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER IL RECUPERO DELLE STESSE SCADRA' NEL 2015), ad oggi, nonostante ripetuti solleciti, non risulta avere provveduto ad azionare la procedura.

SECONDO GRADO (Consiglio di Stato) – anni 2006 / 2010

1. Il 19.07.2006 i signori [REDACTED] impugnano le sentenze rese dal T.A.R. per il Veneto nel 2005 innanzi il Consiglio di Stato, chiedendone la sospensione dell'efficacia (la difesa è ancora affidata a Bucci).
2. Il Comune di Dolo conferisce incarico per la difesa in giudizio agli avvocati Bianchini e Pafundi (domiciliatario in Roma).
3. Con ordinanze n. 4294 e 4295 dell'agosto 2006 il Consiglio di Stato respinge l'istanza cautelare volta a ottenere la sospensione degli effetti delle sentenze. LE STESSE SONO QUINDI ESECUTIVE, anche se la decisione finale, in astratto, potrebbe non essere favorevole al Comune. **AD OGGI, IL CONSIGLIO DI STATO NON SI E' ANCORA PRONUNCIATO NEL MERITO. IL CONTENZIOSO E' DUNQUE PENDENTE.**
4. Si apre una fase complessa, durante la quale gli uffici interessati approfondiscono quale strada seguire. L'avvocato Bianchini, con parere reso il 22.02.2007, scrive: 'procedere con la formalizzazione dell'acquisizione ai fini della trascrizione, dopodichè si può procedere in qualunque momento alla demolizione', avendo precedentemente precisato che 'trattandosi di un procedimento già aperto e confermato dalle decisioni giurisdizionali non si reputa necessario e neppure opportuno l'avvio di un nuovo procedimento'.
5. Il 2.04.2007 il Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia Privata emette ordinanza di acquisizione di diritto al patrimonio disponibile del Comune e contestuale trascrizione nei registri immobiliari' dei terreni ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 380/01.
6. Il 27.08.2007 il Responsabile del Servizio Patrimonio notifica conseguentemente ai privati una diffida (prot. 21558 del 14.08.2008) al rilascio dei terreni oggetto dei provvedimenti di sospensione e di lottizzazione abusiva, puntualizzando fra l'altro che il perdurare del possesso *sine titulo* continua a causare all'Amministrazione Comunale un danno rilevante.

CONTENZIOSO II (difensore dell'ente avvocato Bruno Barel):

PRIMO GRADO (T.A.R. per il Veneto) – anni 2007 / 2010

1. Nel giugno 2007 [REDACTED] notificano al Comune di Dolo ricorso innanzi il T.A.R. per il Veneto con il quale, lamentando l'errata notifica del provvedimento all'origine della serie procedimentale che ha portato all'acquisizione delle aree (ovvero l'ordinanza sindacale 'madre' del 15.01.1998, n. 1048), chiedono il rigetto di tutte le ordinanze emesse dal Comune di Dolo.
2. Con deliberazioni n. 183 e 184 del 10.07.2007 il Comune di Dolo si costituisce in giudizio affidando la difesa dell'ente all'avvocato Bruno Barel. Questi, peraltro, evidenzia che 'i privati sono possessori *sine titulo* di beni di proprietà comunale, già acquisiti forzatamente, e che tutti i provvedimenti inerenti la vicenda, oggetto di giudizi pendenti, sono e devono considerarsi a tutti gli effetti validi ed efficaci ancorché *sub iudice*'.

3. Il 15.10.2007 vengono notificati al Comune di Dolo due ricorsi per motivi aggiunti ed istanza di sospensione depositati dai [REDACTED] avanti il T.A.R. per il Veneto con i quali si chiede la **SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA** di tutti i provvedimenti adottati dal Comune di Dolo.
7. Con ordinanze 690 e 1244 del novembre 2007 il T.A.R. per il Veneto respinge la richiesta di sospensiva avanzata dai [REDACTED], evidenziando che 'seppur con sommaria delibazione, si ritiene provata la lottizzazione abusiva'. **AD OGGI, TUTTAVIA, IL T.A.R. NON SI E' ANCORA PRONUNCIATO NEL MERITO. IL CONTENZIOSO E' DUNQUE PENDENTE.**

SECONDO GRADO (Consiglio di Stato) – anni 2007 / 2010

1. Con ricorsi del 10.03.2008 i signori [REDACTED] impugnano innanzi il Consiglio di Stato le ordinanze con le quali il T.A.R. per il Veneto aveva respinto la richiesta di sospensiva.
2. Il Comune di Dolo si costituisce in giudizio in data 10.03.2008 affidando l'incarico di difesa agli avvocati Bruno Barel e Luigi Manzi (domiciliatario).
3. Con ordinanze del 18.03.2008, n. 1536 e 1537, il Consiglio di Stato ribalta la decisione del T.A.R. per il Veneto e – ravvisando la presenza di un pregiudizio che deriverebbe alla posizione dei ricorrenti dall'esecuzione delle ordinanze impugate – accoglie l'istanza di sospensiva.
4. Il 10.06.2008 l'avvocato Barel, in apposito parere, evidenzia che 'allo stato l'immissione nel possesso – da parte del Comune - non pare né possibile né opportuna in relazione ai terreni di proprietà dei signori [REDACTED], considerata la sospensione cautelare dei provvedimenti anche di acquisizione emessi nei loro confronti decisa dal Consiglio di Stato ... L'immissione coattiva nel possesso in via amministrativa/esecutiva può riservare profili problematici, soprattutto in considerazione del probabile contenzioso cui darebbe adito'.

* * * * *

In buona sostanza, **finora nessuno dei privati ha provveduto al rilascio delle aree, nonostante la notifica del provvedimento di acquisizione e della successiva diffida**, sicché, ad oggi, gli stessi permangono in possesso delle aree già acquisite dall'Amministrazione Comunale di Dolo.

Riassumendo: allo stato, dunque, risultano ancora pendenti **quattro procedure**.

- **Due innanzi il Consiglio di Stato**, con la difesa dell'avvocato Bianchini (pronuncia nel merito conseguente all'appello delle due sentenze del T.A.R. favorevoli al Comune).
- **Due innanzi il T.A.R. per il Veneto** (e quindi passibili di impugnazione successiva innanzi il Consiglio di Stato), con la difesa dell'avvocato Barel, su ricorso dei fratelli [REDACTED], già oggetto di accoglimento di sospensiva in sede di Consiglio di Stato relativamente all'efficacia dei provvedimenti adottati dal Comune di Dolo nei confronti dei [REDACTED].

Non sono noti i tempi di definizione delle controversie pendenti.

Dolo, 18 ottobre 2010.

Ilaria Morelli